**197.** **Allegato A**

# DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA

# COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

## INDICE

PAG.

**Atti di controllo e di indirizzo** ..... 4898

**Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali** (Trasmissione di documento) ..... 4898

**Disegni di legge** (Trasmissione dal Senato) ... 4896

**Disegno di legge di conversione n. 2443:**

(Articolo unico) ..... 4875

(Modificazioni apportate dalla Commissione) ..... 4875

(Articoli del relativo decreto-legge) ..... 4876

(Emendamenti, subemendamenti ed articoli aggiuntivi) ..... 4880

(Ordine del giorno) ..... 4891

**Missioni valevoli nella seduta del 15 giugno 1995** ..... 4895

***Proposte di legge:***

(Adesione di deputati) ..... 4896

(Annunzio) ..... 4895

(Assegnazione a Commissione speciale in sede referente) ..... 4898

(Assegnazione a Commissioni in sede referente) ..... 4897

**N.B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.**

*DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 29 APRILE 1995, N. 137, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI BILANCI PER LE IMPRESE OPERANTI NEL SETTORE DELL'EDITORIA E DELLA RADIODIFFUSIONE, NONCHÉ DI PROSECUZIONE DELL'ATTIVITÀ PER LE EMITTENTI TELEVISIVE E SONORE AUTORIZZATE IN AMBITO LOCALE (2443).*

---

## ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE, NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

1. Il decreto-legge 29 aprile 1995, n. 137, recante disposizioni urgenti in materia di bilanci per le imprese operanti nel settore dell'editoria e della radiodiffusione, nonché di prosecuzione dell'attività per le emittenti televisive e sonore autorizzate in ambito locale, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 23 febbraio 1994, n. 129, 26 aprile 1994, n. 252, 30 giugno 1994, n. 421, 29 agosto 1994, n. 520, 28 ottobre 1994, n. 606, 23 dicembre 1994, n. 728, e 1° marzo 1995, n. 59.

## MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

*All'articolo 1, al comma 1, le parole:* « novanta giorni » *sono sostituite dalle seguenti:* « centottanta giorni »; *e le parole da:* « Le fondazioni » *fino a:* « ricavi da vendite, abbonamenti e pubblicità » *sono sostituite dalle seguenti:* « Le fondazioni, gli enti morali, le associazioni, i gruppi di volontariato, i sindacati, le cooperative non aventi scopo di lucro, le aziende e le ditte individuali editrici di un solo periodico con meno di dodici numeri l'anno, ovvero di più periodici tutti a carattere scientifico, sono esonerati dalla comunicazione dei predetti dati contabili ed extra contabili e delle notizie anzidette ».

*All'articolo 2, al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:* « L'obbligo di pubblicazione dei bilanci non riguarda i soggetti di cui all'articolo 18, secondo comma, e all'articolo 19 della citata legge n. 416 del 1981 ».

*All'articolo 3, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:*

« 1. Il legale rappresentante, gli amministratori dell'impresa, il titolare della ditta individuale che non provvedono alla comunicazione, nei termini e con le modalità prescritti, dei documenti, dei dati e delle notizie richiesti dal Garante per la radiodiffusione e l'editoria, ovvero non provvedono agli adempimenti di cui all'articolo 2, commi 2 e 3, sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da uno a dieci milioni di lire.

2. La sanzione prevista dal comma 1 si applica qualora, previa diffida da parte del Garante per la radiodiffusione e l'editoria, il soggetto non provveda a regolarizzare la sua posizione entro trenta giorni da detta diffida; si applicano in quanto compatibili le norme contenute nel capo I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

2-*bis*. Il dodicesimo comma dell'articolo 1 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

"Sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da

uno a dieci milioni di lire gli amministratori che violino le disposizioni dei commi precedenti e quelle dell'articolo 11 della presente legge. Sono puniti con le pene stabilite dall'articolo 5-*quinquies* del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, e successive modificazioni, gli amministratori delle società alle quali sono intestate le azioni o le quote della società che esercita l'impresa giornalistica o delle società che comunque la controllano direttamente o indirettamente, che non trasmettano alle imprese editrici di giornali quotidiani l'elenco dei propri soci".

2-*ter*. All'articolo 31 della legge 6 agosto 1990, n. 223, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

"3-*bis*. Il Garante, in caso di inosservanza delle disposizioni di cui agli articoli 12, 13 e 17, delibera l'irrogazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da uno a dieci milioni di lire qualora, previa diffida, il soggetto non provveda a regolarizzare la sua posizione entro trenta giorni da detta diffida".

2-*quater*. Al comma 4 dell'articolo 31 della legge 6 agosto 1990, n. 223, le parole: "nel comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "nei commi 1 e 3-*bis*" ».

*All'articolo 6, al comma 1, dopo la lettera* d), *è inserita la seguente:*

« *d*-bis) l'articolo 30, comma 6, della legge 6 agosto 1990, n. 223, limitatamente alle parole: "agli articoli 12, 13, 14, 17 e di cui"; ».

*Dopo l'articolo 6, è inserito il seguente:*

« ART. 6-*bis*. – *(Applicazione dell'articolo 4 della legge 6 agosto 1990, n. 223)*. — 1. Le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 6 agosto 1990, n. 223, si applicano anche alle concessioni di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 19 ottobre 1992, n. 407, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 1992, n. 482, e successive modificazioni, nonché alle concessioni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, a condizione che i titolari delle suddette concessioni ne chiedano l'applicazione. In assenza del piano di assegnazione delle radiofrequenze per la radiodiffusione e dei piani territoriali di coordinamento si fa riferimento alle aree ove sono ubicati gli impianti di diffusione e di collegamento indicati negli atti di concessione ».

*All'articolo 7, al comma 4, capoverso, sono aggiunte, in fine, le parole:* « I comitati regionali radiotelevisivi vigilano sull'applicazione del presente articolo ».

## ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO

### ARTICOLO 1.

*(Informazioni dovute all'Ufficio del Garante per la radiodiffusione e l'editoria).*

1. Il Garante per la radiodiffusione e l'editoria determina con propri provvedimenti da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, stabilendo altresì le modalità e i termini di comunicazione, e con un anticipo di almeno novanta giorni rispetto ai termini fissati, i dati contabili ed extra contabili, nonché le notizie che i soggetti di cui agli articoli 11, commi secondo e quarto, 12, 18, commi primo, secondo e terzo, e 19, comma primo, della legge 5 agosto 1981, n. 416, all'articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni e integrazioni, agli articoli 12 e 21 della legge 6 agosto 1990, n. 223, e all'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, sono tenuti a trasmettere al suo Ufficio, nonché i dati che devono formare oggetto di comunicazione da parte dei soggetti di cui agli articoli 5 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, e 11-*bis* del decreto-legge 27 agosto

1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422. Le fondazioni, gli enti morali, le associazioni, i gruppi di volontariato, i sindacati, le cooperative non aventi scopo di lucro, le imprese individuali, che siano editrici di un solo periodico che pubblichi meno di dodici numeri all'anno, ovvero di un solo periodico distribuito in un un'unica area geografica provinciale, ovvero di più periodici tutti a carattere scientifico, sempre che i ricavi della raccolta pubblicitaria non rappresentino più del 20 per cento dei ricavi derivanti dalle vendite, o che siano titolari di una sola concessione per la radiodiffusione in ambito locale, sonora o televisiva, sono tenuti ad inviare annualmente al Garante per la radiodiffusione e l'editoria una comunicazione unica, su carta semplice, recante i seguenti dati:

*a)* denominazione e codice fiscale della fondazione, o dell'ente, o del gruppo, o dell'associazione, o del sindacato, ovvero ragione sociale e codice fiscale della cooperativa non avente scopo di lucro, con indicazione nominativa del rispettivo legale rappresentante;

*b)* nome e codice fiscale del titolare dell'impresa individuale, nonché eventuale ditta da questi usata ai sensi dell'articolo 2563 del codice civile;

*c)* sede legale;

*d)* elenco e tiratura dei periodici editi, con indicazione del soggetto proprietario delle testate se diverso dall'editore dichiarante, ovvero nome dell'emittente gestita;

*e)* numero complessivo dei dipendenti e dei giornalisti dipendenti a tempo pieno;

*f)* contributi pubblici, ricavi da vendite, abbonamenti e pubblicità.

2. Ferma restando la facoltà del Garante per la radiodiffusione e l'editoria di chiedere in ogni caso la trasmissione di ulteriori atti e documenti ai soggetti di cui al comma 1, fissando i relativi termini, i dati ivi previsti sono stabiliti dal Garante medesimo, anche avuto riguardo alle voci di stato patrimoniale e di conto economico di cui agli articoli 2424 e seguenti del codice civile, tenendo conto delle competenze allo stesso attribuite dalla legge.

3. Le disposizioni contenute nei commi 1 e 2 si applicano anche nei confronti dei soggetti che controllano, ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, dell'articolo 1, comma ottavo, della legge 5 agosto 1981, n. 416, come sostituito dall'articolo 1 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, e dell'articolo 37 della legge 6 agosto 1990, n. 223, uno o più soggetti di cui al comma 1.

4. In sede di prima applicazione, i provvedimenti di cui al presente articolo sono adottati dal Garante per la radiodiffusione e l'editoria entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

ARTICOLO 2.

*(Obbligo di pubblicazione del bilancio).*

1. Ai fini e per gli effetti previsti dal codice civile, i soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, sono tenuti a redigere i propri bilanci di esercizio secondo le disposizioni dello stesso codice.

2. I soggetti di cui all'articolo 11, comma secondo, numeri 1) e 2), della legge 5 agosto 1981, n. 416, devono pubblicare su tutte le testate edite lo stato patrimoniale e il conto economico del bilancio di esercizio, corredato da un prospetto di dettaglio delle voci di bilancio relative all'esercizio dell'attività editoriale secondo il modello stabilito con i provvedimenti di cui all'articolo 1, nonché, eventualmente, lo stato patrimoniale e il conto economico del bilancio consolidato del gruppo di appartenenza, entro il 31 agosto di ogni anno.

3. Il comma secondo dell'articolo 12 della legge 5 agosto 1981, n. 416, è sostituito dal seguente:

« Lo stato patrimoniale e il conto economico del bilancio di esercizio delle imprese concessionarie di pubblicità, integrati da un elenco che indichi le testate delle quali la concessionaria ha l'esclusiva

della pubblicità, devono essere pubblicati, entro il 31 agosto di ogni anno, su tutte le testate servite dalla stessa impresa di pubblicità ».

ARTICOLO 3.

*(Sanzioni).*

1. Il legale rappresentante, gli amministratori dell'impresa, il titolare della ditta individuale che non provvedono alla comunicazione, nei termini e con le modalità prescritte, dei documenti, dei dati e delle notizie richiesti dal Garante per la radiodiffusione e l'editoria, ovvero non provvedono agli adempimenti di cui all'articolo 2, commi 2 e 3, sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da dieci a cento milioni di lire.

2. Competente alla contestazione ed all'applicazione della sanzione è il Garante per la radiodiffusione e l'editoria; si applicano in quanto compatibili le norme contenute nel capo I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

3. I soggetti di cui al comma 1, che nelle comunicazioni richieste dal Garante per la radiodiffusione e l'editoria espongono dati contabili o fatti concernenti l'esercizio della propria attività non rispondenti al vero, sono puniti con le pene stabilite dall'articolo 2621 del codice civile.

ARTICOLO 4.

*(Utilizzazione della Guardia di finanza).*

1. Il Garante per la radiodiffusione e l'editoria ai fini dell'espletamento delle sue funzioni può avvalersi dei militari della Guardia di finanza, i quali agiscono secondo le norme e con le facoltà di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni ed integrazioni.

ARTICOLO 5.

*(Norma transitoria).*

1. In sede di prima applicazione, i soggetti di cui all'articolo 1 sono tenuti ad ottemperare ai provvedimenti di cui allo stesso articolo entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. Ferme restando le sanzioni previste dall'articolo 15 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, e dall'articolo 195 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, della bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, e successive modificazioni, in caso di violazione delle disposizioni richiamate nel comma 1 dello stesso articolo 15 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, il Garante per la radiodiffusione e l'editoria ordina, per tutto il periodo precedente la data delle votazioni, l'immediata disattivazione degli impianti gestiti da emittenti prive di concessione o di autorizzazione. Rimane salva l'adozione degli ulteriori provvedimenti del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

ARTICOLO 6.

*(Norme abrogate).*

1. Sono abrogati:

*a)* gli articoli 7, 12, comma primo, e 18, commi quarto e quinto, della legge 5 agosto 1981, n. 416;

*b)* l'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1982, n. 268;

*c)* il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1983, n. 73;

*d)* gli articoli 14, 15, comma 6, della legge 6 agosto 1990, n. 223;

*e)* il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 22 novembre 1990, n. 382;

*f)* l'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, nonché l'articolo 1, commi 4 e 5, dello stesso decreto-legge, nella parte in cui prescrivono come requisiti essenziali per il rilascio e per la validità delle concessioni per la radiodiffusione la presentazione dei bilanci e dei relativi allegati al Garante per la radiodiffusione e l'editoria;

*g)* l'articolo 6-*bis*, comma 2, del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, limitatamente alle parole: « ricevuti i bilanci di cui all'articolo 14 della legge 6 agosto 1990, n. 223 »;

*h)* l'articolo 17, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 255, limitatamente alle disposizioni di cui alla lettera *b)*;

*i)* il comma 3 dell'articolo 3 del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422.

2. È abrogata ogni altra disposizione incompatibile con le norme del presente decreto.

ARTICOLO 7.

*(Emittenti locali).*

1. L'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, è sostituito dal seguente:

« *1.* Il termine per la prosecuzione dell'esercizio degli impianti per la radiodiffusione televisiva in ambito locale e dei connessi collegamenti di telecomunicazione di cui all'articolo 32, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223, è prorogato, per le emittenti autorizzate alla prosecuzione stessa, fino al rilascio della concessione, ovvero fino alla reiezione della domanda ».

2. L'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, è sostituito dal seguente:

« *1.* Il termine per la prosecuzione dell'esercizio degli impianti per la radiodiffusione sonora e dei connessi collegamenti di telecomunicazione, di cui all'articolo 32, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223, è prorogato, per le emittenti autorizzate alla prosecuzione stessa, fino al rilascio della concessione, ovvero fino alla reiezione della domanda ».

3. Il rilascio della concessione o la reiezione della domanda di cui ai commi 1 e 2 dovrà avvenire entro il 30 giugno 1995.

4. Il comma 1 dell'articolo 9 della legge 6 agosto 1990, n. 223, come modificato dall'articolo 11-*bis* del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, è sostituito dal seguente:

« *1.* Le amministrazioni statali, gli enti pubblici territoriali, gli altri enti pubblici, compresi quelli economici, questi ultimi limitatamente alla pubblicità diffusa sul territorio nazionale, sono tenuti a destinare alla pubblicità su emittenti televisive locali operanti nei territori dei Paesi dell'Unione europea, nonché su emittenti radiofoniche nazionali e locali operanti nei territori dei medesimi Paesi, almeno il 15 per cento delle somme stanziate in bilancio per le campagne pubblicitarie e di promozione delle proprie attività. Gli enti pubblici territoriali, gli altri enti pubblici a rilevanza regionale e locale, compresi quelli economici, sono tenuti a destinare, relativamente alla pubblicità non diffusa in ambito nazionale, almeno il 25 per cento delle somme stanziate in bilancio, per le campagne pubblicitarie e di promozione delle proprie attività, su emittenti televisive e radiofoniche locali operanti nei territori dei Paesi dell'Unione europea ».

5. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 255, deve essere adeguato alle disposizioni del presente decreto.

ARTICOLO 8.

*(Ulteriori rappresentazioni non considerate pubbliche).*

1. All'articolo 15 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Non è altresì considerata pubblica l'esecuzione, rappresentazione o recitazione dell'opera nell'ambito normale dei centri sociali o degli istituti di assistenza, formalmente istituiti, nonché delle associazioni di volontariato, purché destinata ai soli soci ed invitati e sempre che non venga effettuata a scopo di lucro ».

ARTICOLO 9.

*(Contributi straordinari ad enti lirici).*

1. È autorizzata la concessione a favore dell'Ente autonomo Teatro dell'Opera di Roma e dell'Ente autonomo Teatro alla Scala di Milano di un contributo straordinario, rispettivamente, di lire 20 miliardi e di lire 6 miliardi per l'anno 1994, non assoggettato alle disposizioni fiscali sul reddito, a titolo di concorso nel complesso delle azioni adottate dai comuni di Roma e di Milano per conseguire la ristrutturazione organizzativa ed il risanamento finanziario degli Enti.

2. Al fine di assicurare continuità al pieno funzionamento e alla valorizzazione degli impianti del teatro comunale dell'Opera di Genova, è erogato all'Ente autonomo del teatro medesimo un contributo straordinario di lire 10 miliardi, non assoggettato alle disposizioni fiscali sul reddito, a valere sul Fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, per l'anno 1995 ed a prescindere dalla ordinaria ripartizione del Fondo stesso.

3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 si provvede, rispettivamente per lire 20 miliardi e per lire 6 miliardi, a carico dei capitoli 6677 e 6678 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno finanziario 1994.

ARTICOLO 10.

*(Entrata in vigore).*

1. Le disposizioni del presente decreto hanno effetto dal 1° maggio 1995. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

## EMENDAMENTI, SUBEMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI RIFERITI AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola da:* determina *fino a:* termini fissati *con le seguenti:* entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, propone al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, che provvede nei successivi sessanta giorni, acquisito il parere delle commissioni parlamentari competenti, i provvedimenti – prevedendo altresì le modalità ed i termini di comunicazione con un anticipo di almeno novanta giorni rispetto ai termini ivi fissati – relativi ai.

**1. 2.**

Ciocchetti, Meocci.

*Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole:* le aziende e le ditte individuali *con le seguenti:* le imprese individuali.

**1. 6.**

La Commissione.

*Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole:* ovvero di più periodici *con le seguenti:* ovvero di uno o più periodici.

**1. 3.**

Vigevano, Strik Lievers.

*Al comma 2, sostituire la parola:* stabiliti *con la seguente:* proposti.

**1. 4.**

Ciocchetti, Meocci.

*Sopprimere il comma 4.*

**1. 5.**

Ciocchetti, Meocci.

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

4-*bis*. Le emittenti televisive locali che non effettuano trasmissioni di propaganda elettorale sono esentate dall'obbligo di consegna quotidiana delle registrazioni dei programmi alla Guardia di finanza.

**1. 1.**

Rositani.

*Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:*

ART. 1-*bis*.

*(Norme esplicative).*

1. Ai fini ed agli effetti della determinazione dei dati contabili di bilancio di cui all'articolo 1, si applicano i seguenti criteri interpretativi, analogamente a quanto contemplato dalla disciplina delle imprese editrici di cui alla legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni e integrazioni:

*a)* il richiamo ai periodici editi dalle imprese editrici contemplato nel comma 2 dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, s'intende riferito all'intero contenuto delle lettere *a)* e *b)* del comma 10, così come le anzianità richieste s'intendono acquisite, prescindendo dalla data infrannuale d'inizio, a decorrere dall'anno della pubblicazione del primo numero delle testate o di costituzione delle società;

*b)* il triennio di costituzione delle imprese editrici richiamate alla lettera *a)* decorre indipendentemente dai mutamenti dell'assetto societario purché nel primo anno di applicazione della legge la maggioranza del capitale sociale sia detenuta da cooperative, fondazioni o enti morali senza finalità di lucro;

*c)* le disposizioni di cui al comma 5 dell'articolo 3 della citata legge n. 250 del 1990 si riferisono a rapporti societari e imprenditoriali con esclusione degli aspetti giornalistico-informativi e, quindi, non s'intendono applicabili per le società che abbiano rinunciato statutariamente a scopi di lucro e alla distribuzione degli utili;

*d)* i contributi pubblici per l'editoria possono essere ceduti agli enti pubblici che gestiscono forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale, secondo le modalità di cui alla legge 22 dicembre 1989, n. 411.

*** 1. 01.**

Rositani.

*Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:*

ART. 1-*bis*.

*(Norme esplicative).*

1. Ai fini ed agli effetti della determinazione dei dati contabili di bilancio di cui all'articolo 1, si applicano i seguenti criteri interpretativi, analogamente a quanto contemplato dalla disciplina delle imprese editrici di cui alla legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni e integrazioni:

*a)* il richiamo ai periodici editi dalle imprese editrici contemplato nel comma 2 dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, s'intende riferito all'intero contenuto delle lettere *a)* e *b)* del comma 10, così come le anzianità richieste s'intendono acquisite, prescindendo dalla data infrannuale d'inizio, a decorrere dall'anno della pubblicazione del primo numero delle testate o di costituzione delle società;

*b)* il triennio di costituzione delle imprese editrici richiamate alla lettera *a)* decorre indipendentemente dai mutamenti dell'assetto societario purché nel primo

anno di applicazione della legge la maggioranza del capitale sociale sia detenuta da cooperative, fondazioni o enti morali senza finalità di lucro;

*c)* le disposizioni di cui al comma 5 dell'articolo 3 della citata legge n. 250 del 1990 si riferiscono a rapporti societari e imprenditoriali con escusione degli aspetti giornalistico-informativi e, quindi, non s'intendono applicabili per le società che abbiano rinunciato statutariamente a scopi di lucro e alla distribuzione degli utili;

*d)* i contributi pubblici per l'editoria possono essere ceduti agli enti pubblici che gestiscono forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale, secondo le modalità di cui alla legge 22 dicembre 1989, n. 411.

*** 1. 02.**

Luigi Rossi.

*Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:*

ART. 1-*bis*.

*(Norme esplicative).*

1. Ai fini ed agli effetti della determinazione dei dati contabili di bilancio di cui all'articolo 1, si applicano i seguenti criteri interpretativi, analogamente a quanto contemplato dalla disciplina delle imprese editrici di cui alla legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni e integrazioni:

*a)* il richiamo ai periodici editi dalle imprese editrici contemplato nel comma 2 dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, s'intende riferito all'intero contenuto delle lettere *a)* e *b)* del comma 10, così come le anzianità richieste s'intendono acquisite, prescindendo dalla data infrannuale d'inizio, a decorrere dall'anno della pubblicazione del primo numero delle testate o di costituzione delle società;

*b)* il triennio di costituzione delle imprese editrici richiamate alla lettera *a)* decorre indipendentemente dai mutamenti dell'assetto societario purché nel primo anno di applicazione della legge la maggioranza del capitale sociale sia detenuta da cooperative, fondazioni o enti morali senza finalità di lucro;

*c)* le disposizioni di cui al comma 5 dell'articolo 3 della citata legge n. 250 del 1990 si riferisono a rapporti societari e imprenditoriali con esclusione degli aspetti giornalistico-informativi e, quindi, non s'intendono applicabili per le società che abbiano rinunciato statutariamente a scopi di lucro e alla distribuzione degli utili;

*d)* i contributi pubblici per l'editoria possono essere ceduti agli enti pubblici che gestiscono forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale, secondo le modalità di cui alla legge 22 dicembre 1989, n. 411.

*** 1. 04.**

Ciocchetti, Meocci.

*Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:*

ART. 1-*bis*.

*(Norme interpretative).*

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, in mancanza di un regolamento esplicativo, vanno adottate le seguenti norme interpretative seguendo i criteri della legge 25 febbraio 1987, n. 67, cui la citata legge n. 250 del 1990 si riconnette:

*a)* il richiamo ai periodici contemplato nel comma 2 s'intende riferito all'intero contenuto delle lettere *a)* e *b)* del comma 10;

*b)* le anzianità richieste s'intendono acquisite, prescindendo dalla data infrannuale d'inizio, a decorrere dall'anno della pubblicazione del primo numero delle testate o di costituzione delle Società;

*c)* per le imprese editrici di cui al comma 2, il triennio di costituzione decorre indipendentemente dai mutamenti dell'assetto societario purché nel primo anno di applicazione della legge la mag-

*gioranza di capitale sociale sia detenuta da* cooperative, fondazioni o enti morali senza finalità di lucro;

*d)* le disposizioni di cui al comma 5 *dell'articolo 3 si riferiscono a rapporti* societari ed imprenditoriali con esclusione degli aspetti giornalistico-informativi e, *quindi, non s'intendono applicabili per le* società di cui al comma 2, che abbiano rinunciato statutariamente a scopi di lucro *e alla distribuzione degli utili;*

*e)* agli enti pubblici che gestiscano forme obbligatorie di previdenza sociale possono essere ceduti anche i crediti delle imprese di cui al predetto articolo 3, secondo le modalità di cui alla legge 22 dicembre 1989, n. 411, fermo restando che eventuali oneri conseguenti e interessi s'intendono a carico delle imprese cedenti.

**1. 03.**

Zen, Monticone.

ART. 2.

*Al comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole:* all'articolo 18, secondo comma, e.

**2. 1.**

Governo.

ART. 3.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 3. 1.

*Sopprimere il comma 2.*

**0. 3. 1. 1.**

Governo.

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

2. Competente alla contestazione ed all'applicazione della sanzione è il Garante per la radiodiffusione e l'editoria; si applicano in quanto compatibili le norme contenute nel capo I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

**0. 3. 1. 2.**

La Commissione.

*Sostituire i commi 1, 2, 2-*bis, *2-*ter *e 2-*quater *con i seguenti:*

1. Il legale rappresentante, gli amministratori dell'impresa, il titolare della ditta individuale che non provvedono alla comunicazione, nei termini e con le modalità prescritti, dei documenti, dei dati e delle notizie richiesti dal Garante per la radiodiffusione e l'editoria, ovvero non provvedono agli adempimenti di cui all'articolo 2, commi 2 e 3, sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da uno a cento milioni di lire.

2. La sanzione prevista dal comma 1 si applica qualora, previa diffida da parte del Garante per la radiodiffusione e l'editoria, il soggetto non provveda a regolarizzare la sua posizione entro trenta giorni da detta diffida; si applicano in quanto compatibili le norme contenute nel capo I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

**3. 1.** Stampa, Mazzuca, Masini, Monticone, Nappi, Galliani, Leoni Orsenigo, Faverio, Vignali.

ART. 5.

*Al comma 2, primo periodo, dopo le parole:* dall'articolo 15 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, *inserire le seguenti:* e successive modificazioni.

*Conseguentemente, al medesimo comma 2, primo periodo, dopo le parole:* dello stesso articolo 15 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, *inserire le seguenti:* e successive modificazioni,.

**5. 2.**

La Commissione.

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

2-*bis*. Le sanzioni previste dall'articolo 15, comma 1, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, si applicano, nelle misure previste da tale norma, esclusivamente alle imprese televisive nazionali. Per tute le altre imprese radiofoniche e televisive tutte le sanzioni previste dal citato comma 1 dell'articolo 15 sono ridotte ad una

misura compresa tra un minimo di lire un milione ed un massimo di lire dieci milioni.

**5. 1.**

Ciocchetti, Meocci.

ART. 6.

*Al comma 1, lettera* a), *dopo le parole:* gli articoli 7, *inserire le seguenti:* 11, comma ottavo,.

**6. 1.**

Ciocchetti, Meocci.

*Al comma 1, lettera* d), *dopo le parole:* comma 6 *aggiungere le seguenti:* e 30, comma 6, secondo periodo.

**6. 2.**

Ciocchetti, Meocci.

*Al comma 1, sopprimere la lettera d*-bis).

*** 6. 3.**

Monticone, Zen.

*Al comma 1, sopprimere la lettera d*-bis).

*** 6. 4.** Masini, Stampa, Monticone, Faverio, Leoni Orsenigo, Vignali, Nappi, Mazzuca, Galliani.

*Al comma 1, sopprimere la lettera* d-*bis).*

*** 6. 7.**

Governo.

*Al comma 1, lettera* h), *aggiungere, in fine, le parole:* e *c).*

**6. 5.**

Ciocchetti, Meocci.

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

3. Per il mancato ed irregolare adempimento, nel periodo anteriore alla data di entrata in vigore del presente decreto, degli obblighi previsti dalle disposizioni abrogate non si fa luogo all'applicazione delle relative sanzioni.

**6. 6.**

Ciocchetti, Meocci.

ART. 6-*bis.*

*Sopprimerlo.*

**6-bis. 1.**

Governo.

ART. 7.

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

3-*bis.* Le emittenti i cui impianti operano su parti limitate dei bacini di utenza, secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 11, della legge 6 agosto 1990, n. 223, sono esentate dagli obblighi previsti dal comma 5, lettere *a), b)* e *c),* e dal comma 6 dell'articolo 1 del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422; possono inoltre collegarsi liberamente e gratuitamente fra di loro, fatta salva la disponibilità delle relative frequenze di trasmissione, al fine di coprodurre programmi e un giornale comune la cui responsabilità di testata è assunta da un solo giornalista.

*** 7. 1.**

Rositani.

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

3-*bis.* Le emittenti i cui impianti operano su parti limitate dei bacini di utenza, secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 11, della legge 6 agosto 1990, n. 223, sono esentate dagli obblighi previsti dal comma 5, lettere *a), b)* e *c),* e dal comma 6 dell'articolo 1 del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con

modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422; possono inoltre collegarsi liberamente e gratuitamente fra di loro, fatta salva la disponibilità delle relative frequenze di trasmissione, al fine di coprodurre programmi e un giornale comune la cui responsabilità di testata è assunta da un solo giornalista.

*** 7. 3.**

Nappi, Vignali, Commisso.

*Dopo il comma 3, inserire i seguenti:*

3-*bis*. Durante il periodo di efficacia delle concessioni per la radiodiffusione sonora di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 19 ottobre 1992, n. 407, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 1992, n. 482, sono consentiti i trasferimenti di impianti o di rami di azienda fra concessionari radiofonici.

3-*ter*. Durante il periodo di efficacia delle concessioni per la radiodiffusione televisiva di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, sono consentiti i trasferimenti di impianti o di rami di azienda fra concessionari televisivi operanti in ambito locale e fra questi e i soggetti di cui al comma 3 dell'articolo 1 del citato decreto-legge n. 323 del 1993, che eserciscano una sola rete.

3-*quater*. All'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, è soppresso il secondo periodo.

**7. 2.**

Rositani.

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

3-*bis*. I titolari di imprese televisive e radiofoniche che hanno rivolto domanda di concessione e presentato la prevista documentazione nei termini previsti dalla legge 6 agosto 1990, n. 223, compresi coloro che hanno prodotto variazioni societarie a norma del codice civile, sono autorizzati a proseguire l'attività qualora presentino, entro il 27 agosto 1995, l'apposita documentazione integrativa attestante i requisiti prescritti dall'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422.

**7. 4.**

Nappi, Vignali, Commisso.

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

a6.5*bis*. All'articolo 16, comma 13, della legge 6 agosto 1990, n. 223, dopo le parole: « delitti non colposi » sono inserite le seguenti: « considerate ostative per concessioni governative dalla normativa vigente con eccezioni per coloro per i quali siano intervenuti condono, riabilitazione o sanatoria ».

**7. 5.**

Nappi, Vignali, Commisso.

*Al comma 4, capoverso, sopprimere il terzo periodo.*

**7. 6.**

Governo.

*Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:*

ART. 7-*bis*.

1. Alla spedizione di stampe periodiche che non abbiano carattere postulatorio e che non contengano inserzioni pubblicitarie, anche di tipo redazionale, per un'area superiore al 30 per cento di quella dell'intero stampato, impostate nell'ufficio postale detentore del conto principale, si applicano oltre agli sconti previsti dall'articolo 56, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, come sostituito dall'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 22 maggio 1993, n. 155, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 243, un ulteriore sconto pari al 50 per cento.

*** 7. 01.**

Rositani.

*Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:*

ART. 7-*bis*.

1. Alla spedizione di stampe periodiche che non abbiano carattere postulatorio e che non contengano inserzioni pubblicitarie, anche di tipo redazionale, per un'area superiore al 30 per cento di quella dell'intero stampato, impostate nell'ufficio postale detentore del conto principale, si applicano oltre agli sconti previsti dall'articolo 56, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, come sostituito dall'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 22 maggio 1993, n. 155, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 243, un ulteriore sconto pari al 50 per cento.

*** 7. 02.**

Zen.

*Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:*

ART. 7-*bis*.

1. Alla spedizione di stampe periodiche che non abbiano carattere postulatorio e che non contengano inserzioni pubblicitarie, anche di tipo redazionale, per un'area superiore al 30 per cento di quella dell'intero stampato, impostate nell'ufficio postale detentore del conto principale, si applicano oltre agli sconti previsti dall'articolo 56, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, come sostituito dall'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 22 maggio 1993, n. 155, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 243, un ulteriore sconto pari al 50 per cento.

*** 7. 08.**

Ciocchetti, Meocci.

*Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:*

ART. 7-*bis*.

1. Alla spedizione di stampe periodiche che non abbiano carattere postulatorio e che non contengano inserzioni pubblicitarie, anche di tipo redazionale, per un'area superiore al 30 per cento di quella dell'intero stampato, impostate nell'ufficio postale detentore del conto principale, si applicano oltre agli sconti previsti dall'articolo 56, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, come sostituito dall'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 22 maggio 1993, n. 155, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 243, un ulteriore sconto pari al 40 per cento.

**7. 09.**

Monticone, Zen.

*Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:*

ART. 7-*bis*.

*(Norme per le modifiche tecniche degli impianti dei concessionari).*

1. L'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, è sostituito dal seguente:

« 2. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni può disporre, attraverso gli organi periferici del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, secondo le procedure di cui all'articolo 32, comma 2, della legge 6 agosto 1990, n. 223, le modifiche operative, tecniche e strutturali degli impianti censiti ai sensi del comma 3 della medesima disposizione, ai fini dell'ottimizzazione e della razionalizzazione della gestione dello spettro radio o in presenza di motivate situazioni quali sfratto, finita locazione o trasferimento di sede dell'impresa o degli impianti della stessa, compatibilizzazione radioelettrica per risolvere situazioni interferenziali tra concessionari privati ovvero tra concessionari privati e servizi pubblici, realizzazione dei collegamenti necessari all'autorizzazione di cui all'articolo 21 della legge

6 agosto 1990, n. 223, nonché per interconnettere impianti o rami di azienda acquistati da altro concessionario, ottemperanza ad ogni altro obbligo di legge ».

2. L'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applica, oltre che ai concessionari televisivi, anche ai concessionari radiofonici.

3. All'articolo 1, comma 3-*ter*, del decreto-legge 19 ottobre 1992, n. 407, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 1992, n. 482, è soppresso il terzo periodo.

**7. 03.**

Rositani.

*Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:*

ART. 7-*bis*.

*(Misura del canone per le imprese radiofoniche locali).*

1. A decorrere dal 1° gennaio 1995, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 22, comma 1, lettera *a)*, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 3-*sexies*, lettera *a)*, del decreto-legge 19 ottobre 1992, n. 407, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 1992, n. 482, durante il periodo di efficacia delle concessioni, per la radiodiffusione sonora di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto-legge n. 407 del 1992, il canone di concessione per le emittenti radiofoniche in ambito locale è determinato nella misura dell'1 per cento del fatturato pubblicitario dello stesso anno con un minimo di lire 3.000.000.

**7. 04.**

Rositani.

*Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:*

ART. 7-*bis*.

*(Canoni di autorizzazione ai sensi dell'articolo 21 della legge 6 agosto 1990, n. 223).*

1. All'articolo 1, comma 3-*sexies*, lettera *c)*, del decreto-legge 19 ottobre 1992, n. 407, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 1992, n. 482, la parola: « cinquecentomila » è sostituita con la seguente: « duecentocinquantamila ».

**7. 05.**

Rositani.

*Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:*

ART. 7-*bis*.

*(Norme per la trasmissione in contemporanea da parte di concessionari locali).*

1. All'articolo 21, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223, il secondo periodo è sostituito con il seguente: « L'autorizzazione è rilasciata ai singoli concessionari, ovvero ai consorzi da essi costituiti secondo le forme previste dal regolamento di cui all'articolo 36, ovvero a tali consorzi unitamente a singoli concessionari ».

**7. 06.**

Rositani.

*Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:*

ART. 7-*bis*.

*(Interpretazione autentica dell'articolo 5 della legge 6 agosto 1990, n. 223).*

1. Le disposizioni di cui all'articolo 5 della legge 6 agosto 1990, n. 223, devono essere intese nel senso che l'utilizzo di impianti di collegamento da parte dei concessionari non può comportare in alcun caso ulteriori canoni, tassi e oneri di altro genere per i concessionari stessi oltre a quelli stabiliti per l'esercizio dell'attività di radiodiffusione.

**7. 07.**

Rositani.

*Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:*

ART. 7-*bis*.

1. L'articolo 11, del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, è sostituito dal seguente:

« ART. 11. – 1. Le trasmissioni in forma codificata dovranno essere effettuate a mezzo di impianti di diffusione via cavo o da satellite, a scelta dei soggetti esercenti, non appena tali mezzi risulteranno effettivamente disponibili ed idonei ad assicurare una adeguata gestione da parte di tali soggetti ed una corretta ricezione dei programmi da parte degli utenti.

2. La disponibilità e l'idoneità dei mezzi di cui al comma 1 è accertata dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, sentito il Consiglio superiore tecnico delle poste e delle telecomunicazioni e dell'automazione.

3. Le trasmissioni in forma codificata di cui al comma 1 in ogni caso protette ai sensi dell'articolo 171-*bis* della legge 22 aprile 1941, n. 633, introdotto dall'articolo 10 del decreto legislativo 29 dicembre 1992, n. 518.

4. È ammessa la distribuzione in forma codificata di programmi differenziati ai destinatari abbonati o, comunque, abilitati alla ricezione.

5. È consentito ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto-legge 19 ottobre 1992, n. 407, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 1992, n. 482, l'esercizio degli impianti di trasmissione censiti ai sensi dell'articolo 32, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e dei connessi impianti di collegamento fino al momento dell'effettiva disponibilità ed idoneità degli altri mezzi trasmissivi di cui al comma 1.

6. Per consentire agli utenti il passaggio graduale ad un sistema di trasmissione a mezzo di impianti di diffusione via cavo o da satellite, l'esercizio degli impianti di trasmissione e di collegamento di cui al comma 5 è altresì consentito per ulteriori dieci anni, durante i quali il segnale televisivo è obbligatoriamente diffuso con due o più mezzi di trasmissione ».

**7. 010.**

Ciocchetti, Masi, Meocci.

ART. 8.

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 8. 7.

*Dopo le parole:* da associazioni di volontariato *inserire le seguenti:* e da Pro Loco.

**0. 8. 7. 1.**

Vietti.

*Al comma 1, al capoverso, sostituire le parole da:* dell'opera *fino alla fine del comma con le seguenti:* anche in luoghi all'aperto, di opere organizzate da parte di centri sociali, da istituti di assistenza formalmente costituiti, da associazioni di volontariato, da parrocchie ed istituzioni religiose, da fondazioni culturali e da altre associazioni comunque non aventi scopo di lucro, sempre che gli eventuali proventi non vengano destinati a scopo di lucro.

**8. 7.**

La Commissione.

*Sostituirlo con il seguente:*

1. All'articolo 15 della legge 22 aprile 1941, n. 633, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« Non è altresì considerata pubblica l'esecuzione, rappresentazione o recitazione di opere organizzate da parte dei centri sociali, dagli istituti di assistenza formalmente istituiti, dalle associazioni di volontariato, purché destinata ai soli soci ed invitati e sempre che non venga effettuata a scopo di lucro.

Non è altresì considerata pubblica l'esecuzione, rappresentazione o recitazione di opere organizzate dalle parrocchie anche in luoghi all'aperto ».

**8. 4.**

Ciocchetti, Meocci.

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 8. 3.

*Sostituire le parole:* dalle associazioni di volontariato e da istituzioni religiose *con le seguenti:* da istituzioni religiose, dalle associazioni di volontariato e da altre associazioni o fondazioni comunque non aventi scopo di lucro.

**0. 8. 3. 1.**

La Commissione.

*Al comma 1, al capoverso, sostituire le parole da:* dell'opera *fino alla fine del comma con le seguenti:* anche in luoghi all'aperto, di opere organizzate da parte di centri sociali, dagli istituti di assistenza formalmente istituiti, dalle associazioni di volontariato e da istituzioni religiose, purché destinate ai soci ed invitati e sempre che non vengano effettuate a scopo di lucro.

**8. 3.**

Monticone, Zen.

*Al comma 1, al capoverso, sostituire le parole:* delle associazioni di volontariato *con le seguenti:* nell'ambito delle attività, anche amatoriali, svolte da associazioni di volontariato, da fondazioni ed associazioni senza scopo di lucro.

**8. 5.**

Vigevano, Strik Lievers.

*Al comma 1, al capoverso, sostituire le parole:* delle associazioni di volontariato *con le seguenti:* di fondazioni ed associazioni culturali e di volontariato.

**8. 6.**

Vigevano, Strik Lievers.

*Al comma 1, al capoverso, dopo le parole:* delle associazioni di volontariato *inserire le seguenti:* e delle Pro Loco.

**8. 1.**

Vietti.

*Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

1-*bis*. Ai fini dell'accertamento della liquidazione e della riscossione del compenso di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 93, al personale della SIAE è consentito il libero accesso nelle imprese soggette alla presente normativa per l'esame della documentazione necessaria.

1-*ter*. Alla mancata osservanza della disposizione di cui al richiamato articolo 3 della legge n. 93 del 1992, si applicano le difese e sanzioni penali previste dall'articolo 171-*quater* della legge 22 aprile 1941, n. 633, introdotto dall'articolo 18 del decreto legislativo 16 novembre 1994, n. 685.

**8. 2.**

Zen.

ART. 9.

*Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* È altresì erogato alla istituzione Teatro lirico sperimentale di Spoleto « Adriano Belli » un contributo straordinario di lire 200 milioni, al fine di garantire la continuità della sua attività, a valere sul citato Fondo unico per lo spettacolo per l'anno 1995 ed a prescindere dalla ordinaria ripartizione del Fondo stesso.

**9. 1.**

Rositani.

*Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:*

ART. 9-*bis*.

*(Contributi a organi o giornali di forze politiche).*

1. All'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, sono apportate le seguenti modifiche:

*a)* al comma 10, primo capoverso, le parole « , alla data del 30 giugno 1991, » e le parole « , alla stessa data del 30 giugno 1991, » sono soppresse;

*b)* al comma 11, le parole « 50 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 20 per cento ».

**9. 01.**

Malan, Aliprandi, Perale.

*Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:*

ART. 9-*bis*.

*(Contributi a organi o giornali di forze politiche).*

1. Al comma 10 dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, sono apportate le seguenti modifiche:

a5*a)* al primo capoverso, le parole: « , alla data del 30 giugno 1991, » e le parole: « , alla stessa data del 30 giugno 1991, » sono soppresse;

*b)* alla lettera *a)* le parole: « 40 per cento, » « 2 miliardi e 500 milioni » e « 600 milioni » sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: « 32 per cento », « 2 miliardi » e « 480 milioni ».

**9. 02.**

Malan, Aliprandi, Perale.

*Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:*

ART. 9-*bis*.

*(Contributi a organi o giornali di forze politiche).*

1. Al comma 10 dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, al primo capoverso, le parole: « alla data del 30 giugno 1991, » e le parole « , alla stessa data del 30 giugno 1991, » sono soppresse.

**9. 03.**

Malan, Aliprandi, Perale.

*Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:*

ART. 9-*bis*.

*(Contributi a organi o giornali di forze politiche).*

1. Al comma 10 dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, alla lettera *a)*, le parole: « 40 per cento », « 2 miliardi e 500 milioni » e « 600 milioni » sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: « 20 per cento », « 1 miliardo » e « 300 milioni ».

**9. 04.**

Malan, Aliprandi, Perale.

*Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:*

ART. 9-*bis*.

1. All'undicesimo comma dell'articolo 14 della legge 5 agosto 1981, n. 416, come sostituito dall'articolo 7 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

« *e)* per la sperimentazione di nuove forme di vendita da effettuarsi in predeterminati esercizi commerciali secondo i criteri e con le modalità che seguono:

1) la sperimentazione avrà la finalità di acquisire elementi conoscitivi sulle variazioni provocate nel mercato della stampa quotidiana e periodica dalla messa in vendita dei giornali in esercizi diversi dalle rivendite fisse autorizzate ai sensi del quinto comma del presente articolo;

2) la sperimentazione avrà la durata massima di un anno e dovrà essere effettuata in non più di quindici comuni, che costituiscano un campione rappresentativo delle realtà socio-economiche del Paese, dei livelli di diffusione della stampa, delle densità delle rivendite esclusive;

3) la sperimentazione sarà effettuata in librerie, tabaccherie, distributori di carburanti, bar. Dovrà essere prevista, anche in un numero di comuni inferiore a quindici, la sperimentazione della vendita negli esercizi della grande distribuzione e quella di periodici specializzati in esercizi commerciali analogamente specializzati;

4) alla indicazione dei comuni, della modalità di rifornimento, degli esercizi nei quali effettuare la vendita speri-

mentale provvederà il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri sentito il parere della Commissione paritetica di cui all'articolo 29 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, integrata con i rappresentanti delle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale dei rivenditori e dei distributori e da due rappresentanti dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia (ANCI); il Dipartimento per l'informazione e l'editoria darà avviso dell'avvio della sperimentazione sui giornali quotidiani maggiormente diffusi nei comuni in cui questa avrà luogo ».

**9. 05.**

*Governo.*

ORDINE DEL GIORNO

La Camera,

preso atto che all'articolo 9 del decreto-legge 29 aprile 1995, n. 137, è autorizzata in favore degli Enti autonomi dei teatri lirici della Scala di Milano, dell'Opera di Roma e dell'Opera di Genova, la concessione di un contributo straordinario per conseguire la ristrutturazione organizzativa ed il risanamento finanziario dei predetti enti;

rilevato che l'Ente lirico Teatro S. Carlo di Napoli versa in una situazione strutturale, organizzativa e finanziaria ai limiti del collasso;

considerato che il Teatro S. Carlo è fra i più importanti e prestigiosi Enti lirici del mondo;

invita il Governo

a valutare la concreta possibilità di erogare un contributo straordinario all'Ente lirico S. Carlo di Napoli.

**(9/2443/1).**

Cola, Mazzone, Vincenzo Basile.

# *COMUNICAZIONI*

**Missioni valevoli nella seduta del 15 giugno 1995.**

Baldi, Bampo, Bellei Trenti, Brunetti, Caccavale, Caveri, Ceresa, Giulio Conti, Di Luca, Fragassi, Gubert, Gubetti, Incorvaia, Manganelli, Martino, Mele, Milio, Moioli Viganò, Sandrone, Scarpa Bonazza Buora, Segni, Siciliani, Soda, Tanzarella, Trantino, Ucchielli, Valducci, Valenti, Valpiana, Vascon.

**Annunzio di proposte di legge.**

In data 14 giugno 1995 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge dai deputati:

CASCIO ed altri: « Nuove norme in materia di presentazione delle domande di brevetto » (2663);

ROTUNDO: « Introduzione dell'articolo 1-*bis* della legge 8 novembre 1991, n 381, recante disciplina delle cooperative sociali » (2664);

FROSIO RONCALLI e TAGINI: « Modifica agli articoli 35 e 42 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n 773, in materia di armi ad aria compressa classificate per uso sportivo » (2666);

GRAMAZIO: « Norme in materia di inquadramento del personale civile dello Stato "apicale" con mansioni superiori » (2667);

ASQUINI ed altri: « Norme per il recupero di valuta in zone di confine » (2668);

SERVODIO: « Modificazioni all'articolo 3 della legge 12 febbraio 1955, n. 77, in materia di cancellazione del soggetto inadempiente dall'elenco dei protesti » (2669);

FUSCAGNI ed altri: « Istituzione del difensore civico nazionale » (2670);

POLI BORTONE ed altri: « Norme per la tutela dell'embrione e la dignità della procreazione assistita » (2671);

VENDOLA: « Modifica all'articolo 24 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272, in materia di esecuzione di provvedimenti limitativi della libertà personale nel processo penale a carico di imputati minorenni » (2672);

ASQUINI ed altri: « Nuove norme per la riorganizzazione del sistema fiscale » (2673);

LEONARDELLI ed altri: « Disciplina delle attività fieristiche » (2685);

CALDEROLI: « Norme per fronteggiare la sclerosi multipla » (2686);

GIOVANNI PACE: « Interventi urgenti a difesa del territorio del comune di Chieti » (2687);

GRITTA GRAINER ed altri: « Istituzione dell'Agenzia per l'assicurazione del commercio con l'estero » (2688);

ONNIS: « Modifica all'articolo 457 del codice di procedura penale in materia di giudizio immediato » (2689);

MALVESTITO ed altri: « Norme per la concessione di contributi statali per interventi a favore del comune di Vigevano » (2690);

GIOVANARDI ed altri: « Nuove norme in materia di ampliamento della rete di raccolta delle giocate del lotto e di rivendite dei generi di monopolio » (2691).

Saranno stampate e distribuite.

**Adesione di deputati a proposte di legge.**

La proposta di legge MOLGORA: « Norme per l'accelerazione dell'ampliamento della rete di ricevitorie per la raccolta del gioco del lotto e riordino delle tasse di concessione governativa per l'esclusiva vendita di generi di monopolio » (2121) *(annunziata nella seduta del 2 marzo 1995)* è stata successivamente sottoscritta anche dal deputato SERVODIO;

La proposta di legge MANZINI ed altri: « Ordinamento della professione di guida ambientale escursionistica » (2477) *(annunziata nella seduta dell'8 maggio 1995)* è stata successivamente sottoscritta anche dal deputato CANESI;

La proposta di legge TATTARINI ed altri: « Disciplina delle "strade del vino" italiano » (2552) *(annunziata nella seduta del 18 maggio 1995)* è stata successivamente sottoscritta anche dal deputato DOMENICI.

**Trasmissione dal Senato.**

In data 14 giugno 1995 il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza i seguenti disegni di legge:

S. 534. – « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Perù in materia di prevenzione, controllo e repressione dell'abuso e del traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope, fatto a Roma il 25 ottobre 1991 » *(approvato dal Senato)* (2674);

S. 596. – « Ratifica ed esecuzione della Convenzione sull'ammissione temporanea di merci, con annessi, fatta a Istanbul il 26 giugno 1990 » *(approvato dal Senato)* (2675);

S. 664. – « Ratifica ed esecuzione del Protocollo relativo alla intesa di Madrid concernente la registrazione internazionale dei marchi, firmato a Madrid il 27 giugno 1989 » *(approvato dal Senato)* (2676);

S. 673. – « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica tunisina in materia di trasporti internazionali su strada, fatto a Tunisi il 28 novembre 1990 » *(approvato dal Senato)* (2677);

S. 717. – « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica argentina sulla cooperazione nella lotta contro il terrorismo, il traffico illecito internazionale di stupefacenti e la criminalità organizzata, fatto a Roma il 6 ottobre 1992 » *(approvato dal Senato)* (2678);

S. 718. – « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Cile nella lotta contro il terrorismo, la criminalità organizzata e il traffico della droga, fatto a Roma il 16 ottobre 1992 » *(approvato dal Senato)* (2679);

S. 778. – « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo europeo sulle grandi linee di trasporto internazionale combinato e le installazioni connesse (AGTC), con allegati, fatto a Ginevra il 1° febbraio 1991 » *(approvato dal Senato)* (2680);

S. 800. – « Ratifica ed esecuzione degli Atti finali della Conferenza addizionale dei plenipotenziari relativa alla Costituzione e Convenzione dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (UIT),

con protocollo facoltativo, risoluzioni e raccomandazioni, adottati a Ginevra il 22 dicembre 1992 » *(approvato dal Senato)* (2681);

S. 806. – « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino per la modifica della Convenzione in materia di sicurezza sociale del 10 luglio 1974, fatto a Roma il 21 dicembre 1991 » *(approvato dal Senato)* (2682);

S. 1261. – « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo d'Australia, con allegato e scambio di note interpretativo, fatto a Roma il 28 giugno 1993 » *(approvato dal Senato)* (2683);

S. 1262. – « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di collaborazione turistica tra la Repubblica italiana e la Romania, firmato a Trieste il 15 aprile 1993 » *(approvato dal Senato)* (2684).

Saranno stampati e distribuiti.

**Assegnazione di proposte di legge a Commissioni in sede referente.**

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, le seguenti proposte di legge sono deferite alle sottoindicate Commissioni permanenti in sede referente:

*Alla I Commissione (Affari costituzionali):*

SPINI: « Disciplina dell'attività e del finanziamento dei partiti politici » (1548) *(Parere della II, della V e della VI Commissione)*;

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE CORLEONE: « Modifica all'articolo 5 della legge costituzionale 22 novembre 1967, n. 2, concernente la sostituzione dei giudici della Corte costituzionale cessati dalla carica » (2563);

FAVERIO ed altri: « Incompatibilità tra cariche politiche elettive e titolarità di concessioni radiotelevisive nazionali o di testate giornalistiche a diffusione nazionale » (2567) *(Parere della II e della VII Commissione)*;

PETRELLI: « Modifica all'articolo 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142, in materia di trasparenza e celerità dell'azione amministrativa » (2585);

GIOVANARDI ed altri: « Norme per l'applicazione della parità di trattamento alle strutture dei partiti e alle forme di propaganda politica non televisiva » (2616) *(Parere della II, della V e della XI Commissione)*;

*alla II Commissione (Giustizia):*

SIMEONE: « Istituzione di un ufficio di sorveglianza presso il tribunale di Benevento » (2502) *(Parere della I, della V e della XI Commissione)*;

AMICI ed altri: « Norme contro la violenza sessuale » (2576) *(Parere della I e della XII Commissione)*;

*alla VI Commissione (Finanze):*

VISCO ed altri: « Semplificazione della gestione amministrativa e degli adempimenti dei contribuenti nei rapporti con il fisco » (2338) *(Parere della I, della V e della XI Commissione)*;

VISCO ed altri: « Riforma delle sanzioni amministrative in materia tributaria » (2339) *(Parere della I, della II, della V, della X e della XII Commissione)*;

SCERMINO ed altri: « Modifica all'articolo 13-*bis* del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di benefici fiscali per i terreni ubicati in comuni montani » (2500) *(Parere della I, della V e della XIII Commissione)*;

*alla VII Commissione (Cultura):*

TANZARELLA ed altri: «Istituzione dell'università degli studi di Caserta » (2241) *(Parere della I, della V e della XI Commissione)*;

*alla XI Commissione (Lavoro):*

SCHETTINO e LA CERRA: «Norme per le sostituzioni dei coordinatori amministrativi nelle scuole e negli istituti di ogni ordine e grado » (2561) *(Parere della I, della V e della VII Commissione)*;

*alla XII Commissione (Affari sociali):*

ROSSO ed altri: « Contributo dello Strato in favore dell'ente morale "S.O.S. – Il telefono azzurro " » (2510) *(Parere della I e della V Commissione)*;

CRIMI ed altri: « Disciplina della figura professionale di tecnico di anestesia e rianimazione » (2510) *(Parere della I, della V e della XI Commissione)*;

*alla XIII Commissione (Agricoltura):*

GERBAUDO ed altri: « Legge di spesa per gli interventi pluriennali in agricoltura » (2435) *(Parere della I, della V, della X Commissione e della Commissione speciale per le politiche comunitarie)*.

**Assegnazione di una proposta di legge a Commissione speciale in sede referente.**

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, la seguente proposta di legge è deferita alla Commissione speciale per l'esame delle proposte di legge in materia di infanzia, in sede referente:

LAUBER ed altri: « Modifiche al codice penale in materia di reati contro i minori e l'assistenza familiare » (2162).

**Trasmissione dalla Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali.**

Il presidente della Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, con lettera in data 9 giugno 1995, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 13 della legge 12 giugno 1990, n. 146, la relazione sull'attività della Commissione stessa, relativa al periodo 29 luglio 1994 - 26 gennaio 1995, approvata nella seduta del 25 maggio 1995.

Questa relazione sarà trasmessa alla Commissione competente e, d'intesa con il Presidente del Senato della Repubblica, sarà altresì portata a conoscenza del Governo e ne sarà assicurata la divulgazione tramite i mezzi di informazione.

**Atti di controllo e di indirizzo.**

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* ai resoconti della seduta odierna.

*Stabilimenti Tipografici Carlo Colombo S p A*

*Stampato su carta riciclata ecologica*

ALA12-197
Lire 1000